

## REGOLAMENTO (CE) N. 1221/94 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1994

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 2817 00 00 originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90, taluni prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 8;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, rischia di provocare difficoltà economiche in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 6,615 % delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1988;

considerando che, per i prodotti del codice della nomenclatura combinata e origine indicati nella seguente tabella, la base di riferimento è fissata ai livelli indicati nella tabella stessa:

Codice NC	Origine	Base di riferimento (in ECU)
2817 00 00	Cina	334 000

considerando che in data 28 febbraio 1994 le importazioni di tali prodotti nella Comunità originari della Cina hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 3 giugno 1994 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90 per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei prodotti indicati nella seguente tabella:

Codice NC	Designazione delle merci	Origine
2817 00 00	Ossido di zinco; perossido di zinco	Cina

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(2) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.